



COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

Provincia di Cuneo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 22 DEL 21/07/2026

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE DEL CONSUMO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

VISTO che con l'arrivo della stagione estiva i consumi di acqua potabile sono in notevole aumento;

RITENUTO necessario assicurare una dotazione idrica che garantisca il fabbisogno potabile ed igienico minimo pro-capite, contenendo i consumi non strettamente indispensabili, da estendere a tutto il territorio comunale;

VISTI l'art. 98 del D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)"; il DPCM 04/06/1996 "Disposizione in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli utilizzi non essenziali";

RAVVISATA la necessità di fare uso controllato dell'acqua potabile che costituisce una risorsa fondamentale da salvaguardare;

RITENUTA necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

RICHIAMATE le competenze del Sindaco di cui all' art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e le vigenti disposizioni di legge;

ORDINA

A TUTTA LA CITTADINANZA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica, che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza,

DI NON UTILIZZARE L'ACQUA POTABILE per tutti quegli usi di caratteri non strettamente potabile, igienico-sanitario e domestico, quali a mero titolo di esempio:

- **riempimento di piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua**
- **lavaggio privato di autoveicoli**
- **lavaggio di spazi ed aree private**
- **innaffiamento di orti e giardini.**

DI NON METTERE IN COLLEGAMENTO eventuali sorgenti e pozzi privati con la rete idrica dell'acquedotto civico.

SONO ESCLUSI dal divieto, posto con la presente Ordinanza, i servizi d'innaffiamento di giardini e parchi d'uso pubblico, nonché i servizi pubblici di igiene urbana.

DISPONE

- L'affissione della presente ordinanza
- La pubblicazione all'albo pretorio online nonché idonei mezzi di comunicazione.
- La trasmissione del presente provvedimento, al Comando Stazione Carabinieri di S. Stefano Belbo ed al Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza, quali incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. La Polizia Locale è incaricata di far rispettare la presente Ordinanza e di applicare nei confronti dei contravventori le sanzioni previste.

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza od in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Dalla sede municipale, lì 21 luglio 2026

IL SINDACO

Firmato digitalmente
Francesco GALLUCCIO
